

Art. 11

(Servizi educativi in contesto domiciliare)

1. Il servizio educativo in contesto domiciliare, di seguito denominato tata familiare, avente anche valenza assistenziale, è rivolto ai bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni. L'attività di tata familiare è subordinata all'iscrizione in un apposito registro regionale, istituito presso la struttura regionale competente in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia.

2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 è disposta previa verifica della sussistenza, in capo ai soggetti, di ambo i sessi, che ne fanno richiesta, dei requisiti professionali e di idoneità psico-fisica stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Il mantenimento dell'iscrizione è subordinato, oltre che alla persistenza dell'idoneità psico-fisica, alla frequenza di iniziative di aggiornamento professionale definite con deliberazione della Giunta regionale.

3. Il servizio di tata familiare può essere svolto individualmente o in forma associata, anche mediante la costituzione e la partecipazione a società e associazioni. L'attività di tata familiare è, tuttavia, sempre esercitata dai soggetti iscritti nel registro regionale di cui al comma 1; essa è regolata da apposito contratto e può essere svolta:

- a) presso il domicilio della tata ovvero presso altra unità immobiliare di civile abitazione nella disponibilità della tata stessa, della società o dell'associazione cui la tata appartiene o da cui la tata dipende;
- b) presso il domicilio delle famiglie che usufruiscono del servizio.

4. L'alloggio utilizzato deve avere adeguati spazi e arredi che rispondano a requisiti di sicurezza e igiene, conformi alle normative vigenti in materia di civili abitazioni; l'ambiente deve essere accogliente, pulito e rispondente alle esigenze del bambino.

5. La tata familiare propone attività adeguate all'età dei bambini e garantisce il rispetto dei loro ritmi, dei loro bisogni psico-fisici e dei livelli di sviluppo raggiunti, in continuità con l'educazione proposta dalla famiglia. La tata intrattiene, inoltre, i rapporti con le famiglie dei bambini.

6. La Regione garantisce le funzioni di coordinamento dell'attività delle tate familiari, con modalità che saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale.